

## **Il riconoscimento della dignità come antidoto ad ogni forma di discriminazione**

Attilio Pisanò

Vi è un concetto, quello di dignità umana, il cui uso, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, è divenuto sempre più frequente nei testi normativi, domestici o sovrastatali, regionali ed internazionali, che hanno prodotto catalogazioni di diritti.

Con la fine del secondo conflitto mondiale, difatti, il concetto di dignità umana è andato assumendo un ruolo sempre più centrale nel tentativo, evidente, di marcare una discriminazione tra un prima e un dopo.

Soprattutto in ambito giuridico, il secondo conflitto mondiale, con il suo portato di atrocità, già proprie, con sfumature diverse, del primo conflitto mondiale, ha rappresentato un tornante nella storia dell'umanità. Non che essa non fosse stata in precedenza segnata da guerre, genocidi, atti di barbarie o altro. Forse, però, erano maturi i tempi per una vera e propria rivoluzione o, forse, per l'avvio di un nuovo corso dopo quelli che Giuseppe Capograssi in *L'ambiguità del diritto contemporaneo*, aveva definito come "cataclismi fisici e metafisici" che avevano segnato le società europee sino a farle regredire a "fasi primordiali della loro storia".

La rivoluzione dei diritti è il tratto distintivo che segna il periodo dell'immediato dopoguerra, quello che va dal 1945 al 1950. Un periodo fondamentale, segnato dalla nascita delle Nazioni Unite (1945) e dal connesso tentativo di proporre un nuovo modello individuo-centrico, non più stato-centrico, sul quale modellare le relazioni e il diritto internazionali; dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), manifesto assiologico delle Nazioni Unite e del nuovo diritto internazionale; dall'adozione della nostra Costituzione repubblicana (1948) che proponeva un modello di Stato incentrato sul riconoscimento dei diritti inviolabili della persona; dalla stipula (Roma, 1950) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali che ha reso il Continente europeo unico nello scenario globale per capacità di tutelare i diritti (soprattutto civili e politici) grazie al fondamentale contributo (unico anch'esso nello scenario globale) della Corte europea dei Diritti Umani.

Una vera e propria rivoluzione, dunque, proprio nel senso etimologico del termine, quello di "rivolgimento, ritorno" perché il ricorso al linguaggio normativo dei diritti, a partire dagli anni Quaranta del Novecento, altro non è che una riscoperta, un "rivolgimento", un "ritorno", appunto.

Il periodo immediatamente successivo alla fine del secondo conflitto mondiale, difatti, ha segnato un "ritorno" ai diritti, già linguaggio normativo

delle rivoluzioni borghesi occidentali del Sei-Settecento e della tradizione (filosofica e politica) ottocentesca. Linguaggio poi sopito, passato sotto traccia, dimenticato, nella prima metà del Novecento segnata, oltre che dai due conflitti mondiali, dall'affermarsi, proprio nell'Europa dei diritti, dei regimi autoritari e totalitari.

Un ritorno ad una tradizione filosofica e giuridica, quella dei diritti, che assume ora una nuova centralità nella dimensione internazionale, cosmopolitica. Un ritorno, anche in questo caso, ad una tradizione, quella del globalismo giuridico, che aveva visto in Immanuel Kant, ancora nel Settecento, il suo più importante precursore.

Una tradizione perfettamente sintetizzata dall'*incipit* del Preambolo introduttivo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che basa i diritti elencati sul:

riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.

Nel tentativo, dunque, di avviare un nuovo corso per il diritto, caratterizzandolo anche a livello contenutistico, tanto sullo scenario internazionale (con i diritti umani), quanto su quello domestico (con i diritti fondamentali), il concetto di dignità viene ad assumere una nuova valenza, divenendo un concetto *pleno titolo* giuridico.

Ovviamente, il concetto di dignità non nasce nel Novecento. Esso ha, all'interno della storia della coscienza giuridica occidentale, una lunghissima gestazione filosofica, radici profondissime che rimandano alla dottrina giudaico-cristiana dell'*imago Dei*, all'antropocentrismo sofisticato, all'egualitarismo stoico (tanto greco, quanto romano, *homo res sacra homini*), all'umanesimo laico quattrocentesco e poi al giusnaturalismo sei-settecentesco con Pufendorf e, soprattutto, Kant (*Würde*).

Ciò che però muta, a partire dalla seconda metà del Novecento, è la "qualificazione" della dignità: essa cambia veste, non esprimendo solo un "valore" morale, filosofico, religioso, divenendo, invece, paradigma giuridico, strumento di reale trasformazione sociale, verso una società focalizzata sull'uomo, sulla dignità di ogni singolo individuo, al quale spettano, come recita l'art. 2 della Dichiarazione universale, "tutti i diritti e tutte le libertà [...] senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione".

Si instaura così, a partire dalla Dichiarazione Universale, quel nesso tra dignità e non discriminazione che rappresenta il *fil rouge* che attraversa tutti i documenti, domestici, regionali, internazionali, tanto di *soft law* quanto di *hard law*, che dagli anni Quaranta ad oggi hanno definito un catalogo dei diritti e che, come accade

nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 21), vietano, in conseguenza, "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".

La dignità umana, il suo riconoscimento, assume così una nuova funzione, che si serve del diritto, e non più (o non solo) dalla morale, dalla filosofia, dalla religione, ponendosi come antidoto ad ogni forma di discriminazione.

La riduzione del rapporto tra dignità e discriminazione ad un rapporto che non può che essere dicotomico, difatti, è una chiave di lettura che ci permette di comprendere a pieno la rilevanza che il concetto giuridico di dignità ha avuto e ha tutt'oggi nella lotta ad ogni forma di discriminazione. Sostenere che il riconoscimento della dignità è l'antidoto alla discriminazione significa, in sostanza, definire, in opposizione, ciò che occorre per combattere ogni forma di discriminazione.

La dicotomia *dignità vs discriminazione* ci consente, dunque, di capire che, se si alimenta il culto del riconoscimento della dignità di ogni singolo individuo, si combatte ogni deriva discriminatoria. Riconoscere che tutti abbiamo gli stessi diritti perché tutti abbiamo la stessa dignità significa affermare che nessuno deve essere discriminato, proprio perché portatore di una sua dignità specifica, singolare, per certi versi unica, per sesso, colore della pelle o origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali (come afferma, *inter alias*, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

La storia dei diritti, a partire dunque dalla seconda metà degli anni Quaranta del Novecento, è *sic et simpliciter* la storia della giuridificazione del concetto di dignità, con il corollario del riconoscimento della dignità come categoria della soggettività giuridica e dei diritti come conseguente imperativo.

È indubbio che su questa trasformazione funzionale della dignità pesi la presa di coscienza della Shoah e di tutto il percorso razzista e discriminatorio creato, passo dopo passo dai Nazisti (le leggi di Norimberga sono del 1935).

Non che razzismo e discriminazione siano nati con il nazismo. Purtroppo no. La storia dell'umanità, forse soprattutto la storia dell'Occidente, è anche una storia fatta di oppressione, di persecuzioni, di sfruttamento, di genocidi, di barbarie nei confronti dei diversi, siano essi ebrei, schiavi, popolazioni indigene, ma anche donne, omosessuali, disabili.

Basti ricordare la cinquecentesca polemica tra Bartolomè de Las Casas e Juan de Sepúlveda, sulla natura delle popolazioni indigene del Nuovo Mondo, per ritrovare elementi paradigmatici che accompagneranno (e accompagnano ancora) le dinamiche di "esclusione dall'umanità" di determinate categorie di individui le quali, "deumanizzate", perdono la loro dignità, quindi i loro diritti.

Dinamiche che divennero sistematiche nel Novecento rappresentando tratto distintivo del progetto olocaustico nazista, le cui origini, evidenziava Henri Friedlander in *The Origins of Nazi Genocide. From Euthanasia to the Final Solution* (1995), andavano ricercate anche nei programmi eutanasi di Stato che, ben prima della pianificazione della soluzione finale, presero di mira le *Lebensunwertes Leben*, le «vite non degne di essere vissute» (disabili, asociali, portatori di tare ereditarie, pur essendo a tutti gli effetti cittadini tedeschi, come lo erano gli ebrei; lo stesso era accaduto in Italia, con le leggi razziali del 1938).

“Resettata la Storia”, con la fine del secondo conflitto mondiale, mentre il nuovo costituzionalismo ricostruiva l’idea di liberaldemocrazia intorno al valore della dignità (ricordo la Costituzione tedesca del 1949 che, nell’art. 1, dichiara la dignità umana “intangibile”, “dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla” o la nostra Costituzione repubblicana del 1948 il cui art. 3 afferma perentoriamente che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge”), la nuova comunità internazionale, che andava coagulandosi intorno alla Carta di San Francisco del 1945, istitutiva delle Nazioni Unite, riaffermava “la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana”.

La Dichiarazione universale del 1948, conseguentemente, affermava con tono solenne che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti». Da questo momento, il richiamo alla dignità umana diviene costante. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 (c.d. Carta di Nizza) addirittura dedica il suo Capo introduttivo al concetto di dignità, affermando, dapprima, nell’art. 1, che “la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” ed elencando, subito dopo, i diritti di immediata concretizzazione della dignità umana: vita, integrità personale, divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.

È forse utile sottolineare che i diritti strettamente finalizzati ad estrinsecare la tutela della dignità umana, nella Carta di Nizza, rispecchiano quasi pedissequamente analoghi diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale. Così come la Carta di Nizza, difatti, anche la Dichiarazione universale riconosce il diritto alla vita (art. 3), il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 5), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 4). Questa contingenza dimostra quale sia stato l’impatto della Dichiarazione universale nel definire dogmaticamente il nesso dignità-diritti, soprattutto con riferimento a quei diritti il cui riconoscimento maggiormente sembra essere risposta diretta ai processi discriminatori che travolsero gli ebrei.

Deumanizzazione, sistematica e progressiva privazione dei diritti segnarono il cammino che trasformò gradualmente ogni singolo ebreo in uno *Stück*, un pezzo. Un percorso descritto idealmente dalla Dichiarazione universale che sembra riferirsi alla Shoah quando, nel preambolo introduttivo, fa riferimento ad una serie di “atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità”.

Proprio con riferimento alla matrice olocaustica della Dichiarazione universale, ormai qualche anno addietro (2012), lo storico G. Daniel Cohen pubblicava un interessante saggio intitolato *The Holocaust and the "Human Rights Revolution". A Reassessment* (in A. Iriye, P. Goedde, W.I. Hitchcock, *The Human Rights Revolution. An International History*) che ricostruiva il dibattito storiografico sulle fonti della Dichiarazione universale, discutendo così la tesi della possibile prevalenza dell'origine olocausto-centrica («*holocaust-centric*»). Così, proprio con riferimento ai diritti come derivazione della dignità umana, Daniel Cohen ricordava come l'affermazione contenuta nell'art. 1 per cui "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti" rifletteva, secondo René Cassin, "the unity of the human race as opposed to the theories like those of Hitler". Il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della persona (art. 3) potevano essere letti, continuava Cohen, come allusivi al programma eutanasico nazista (il famigerato Aktion T4) che rappresentò, come detto, una palestra per quella che sarebbe poi stata l'organizzazione della Shoah. Infine, continua Cohen, l'art. 4, che condannava la schiavitù ed il lavoro forzato, va letto come una condanna del sistema del *Arbeitslager* nazista. Infine, la proibizione della tortura e degli altri trattamenti inumani e degradanti, richiamava, evidentemente, non solo gli esperimenti medici nazisti, come sottolinea Cohen, ma anche il trattamento generalizzato che veniva riservato agli ebrei, umiliati, privati della loro dignità, trasformati come si diceva in non-persone, non-soggetti di diritti, vite biologiche senza dignità, quindi trattati bestialmente, come dimostra inequivocabilmente la semiotica di Auschwitz (dalle stalle per cavalli utilizzate per dormire, al gas per insetti –lo Ziklon B– utilizzato nei *Vernichtungslagern*).

L'eco del sistema discriminatorio nazista, rappresentato dall'universo concentrazionario di Auschwitz-Birkenau, arriva quindi sino ai nostri giorni attraverso la centralità che il concetto di dignità ha assunto in ambito giuridico.

La lezione della Shoah è ancora estremamente attuale. La dignità è patrimonio indisponibile di ogni vita umana. Da essa derivano i diritti umani, inviolabili ed indisponibili. Ogni atteggiamento discriminatorio è incompatibile con il riconoscimento della dignità, spettante a ogni singolo individuo, appartenente alla famiglia umana, portato unico di dignità e diritti.

*Ex adverso*, ogni volta che si escludono determinate persone dalla possibilità di godere dei loro diritti, si nega loro la dignità di essere umani, favorendo così la logica binaria includente/escludente che favorisce, produce, corrobora discriminazione e deumanizzazione.

La riscoperta della centralità della dignità e dei diritti, alla fine del secondo conflitto mondiale, in ottica antidiscriminatoria e antirazzista, ci consegna un unico imperativo, anche questo di matrice kantiana, monito che dovrebbe accompagnare ogni percorso di costruzione educativa, civica, delle nostre comunità: agisci in modo da trattare l'umanità, così nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre come un fine, e mai come un mezzo.

